



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE

CF: 84000550784 - COD. SCUOLA: CSIS001006
87064 - CORIGLIANO ROSSANO (CS)



Corigliano-Rossano, 21 novembre 2025

IIS - "F. BRUNO - G. COLOSIMO"
Prot. 0010712 del 21/11/2025
VII (Uscita)

AL PERSONALE DOCENTE A T.D.
AL DSGA
AL SITO WEB
AGLI ATTI

OGGETTO: FRUIZIONE FERIE A.S. 2025/2026 PERSONALE DOCENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.

In applicazione delle disposizioni dell'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 si partecipa al personale con contratto a tempo determinato che le ferie non godute in costanza di rapporto di lavoro non possono essere monetizzate e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.

In via generale, i docenti devono fruire delle ferie dovute nel periodo di sospensione delle lezioni, giusta art. 13 del CCNL sottoscritto in data 29 novembre 2007. Sono da ricomprendersi nei summenzionati giorni di ferie dovuti anche i giorni di festività soppresse, considerato che sono regolati dall'art. 14 del CCNL 2007, quali riposo da fruirsi necessariamente nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

Con riferimento al periodo di godimento, l'art. 1, comma 54, legge n. 228 del 2012 dispone che *"il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali"*.

Tanto premesso, si invita tutto il personale con contratto a tempo determinato a formulare richiesta di ferie da fruire nel periodo di vigenza del proprio contratto di lavoro, attraverso l'apposita funzione disponibile sul portale Argo, mentre si ribadisce, ulteriormente, che le ferie vanno fruite nel periodo di sospensione delle attività didattiche, salvo quanto espressamente previsto dall'art. 13 comma 9 CCNL Scuola 2007.

In assenza di richiesta si provvederà a collocare le SS.LL. in ferie d'ufficio, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dal calendario scolastico regionale.

In ogni caso, si ribadisce espressamente che le ferie non godute andranno perse, e che non vi è alcun diritto a percepire indennità sostitutiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Edoardo Giovanni De Simone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 DLgs 39/1993